

Per conoscenza

a tutti i clienti

Loro sedi



Firenze, 13 febbraio 2026

Circolare n. 2

TASSADI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2026

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2026.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro	→	per la generalità delle società
516,46 euro	→	per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2026 superiore a 516.456,90 euro




Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla CCIAA (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;



- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

2

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.



Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.


Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non all'apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2026, anno per il quale si versa la tassa.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.



Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

3

CERTIFICAZIONE UNICA

Per il periodo d'imposta 2025, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro:

- **il 16 marzo**, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (compensi occasionali) ai redditi diversi e locazioni brevi.
- **entro il 30 aprile**, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Le certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.


Si ricorda che i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1, comma 54-89 della Legge 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011 c.d. contribuenti minimi) sono esonerati dal rilascio della certificazione Unica al percettore e dalla sua trasmissione all'Agenzia delle Entrate.

CUPE

Il prossimo 16 marzo è l'ultimo giorno utile per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2025 dalle società di capitali; tale modello **non** va trasmesso all'Agenzia delle entrate.

Si ricorda altresì che non è necessario emettere la CUPE se il socio è una persona fisica non imprenditore poiché la ritenuta del 26% è a titolo d'imposta.

Tali dati però devono essere comunicati al soggetto che provvederà alla dichiarazione Mod. 770/26.



**STUDIO
MONGELLI**
Commercialisti & Revisori

GIOVANNIMONGELLI
Dottore commercialista - Revisore legale

IRENE MONGELLI
Dottore commercialista - Revisore legale

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

(Dr. Mongelli Giovanni)

Viale dei Mille 60, 50131- Firenze (FI)

Tel. +39 055 57 33 79

Tel. +39 055 58 29 65

Cell. +39 335 66 14 910

Mail. mongelli.giovanni@studiomongelli.it

Pec. giovanni.mongelli@odcecfirenze.it

Web. studiomongelli.it

C.F. MNGGNN59H07D612J

P.IVA. 05092460483